

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1132-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
(PODESTÀ)

di concerto col Ministro del tesoro
(DINI)

(V. Stampato n. 1132)

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)
del Senato della Repubblica il 24 novembre 1994*

(V. Stampato Camera n. 1695)

modificato dalla Camera dei deputati l'11 maggio 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 maggio 1995*

Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale
italiana (ASI)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Fino al riordinamento dell'attività spaziale nazionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, l'Agenzia spaziale italiana-ASI è sottoposta alle disposizioni della presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti dell'ASI decadono dall'incarico; dalla stessa data sono altresì sciolti gli organi collegiali previsti dallo statuto dell'ente.

3. L'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'ASI è affidata a un amministratore unico, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e competenza professionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere sulla proposta di nomina ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Fino al riordinamento dell'attività spaziale nazionale, e comunque non oltre il **30 giugno 1996**, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) è sottoposta alle disposizioni della presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente, il consiglio di amministrazione **ed il direttore generale** dell'ASI decadono dall'incarico; dalla stessa data sono altresì sciolti gli organi **consultivi** dell'ente.

3. **A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge** l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'ASI è affidata a un amministratore **straordinario di riconosciuta autorevolezza, di elevata capacità manageriale e competenza scientifica**, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, **previa deliberazione del Consiglio dei ministri**. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere sulla proposta di nomina ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. **L'amministratore straordinario esercita le funzioni attribuite dalla legge 30 maggio 1988, n. 186, al presidente, al consiglio di amministrazione e al direttore generale. L'amministratore straordinario, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'ASI, può nominare, per il periodo di durata della sua carica, fino a due direttori esecutivi, definendone le funzioni e i compiti relativi. L'amministratore straordinario, tra le priorità, conclude l'iter dei provvedimenti relativi al personale, previsti dagli articoli 1, comma 5, 16 e 19 della citata**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4. Il controllo sugli atti dell'amministratore di cui al comma 3, fatte comunque salve le competenze attribuite alla Corte dei conti dalla legislazione vigente, è effettuato da un comitato nominato con lo stesso decreto di nomina dell'amministratore, composto da due professionisti, rispettivamente iscritti all'albo nazionale degli avvocati e all'albo nazionale dei revisori dei conti, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e da un rappresentante del Ministero del tesoro designato dal Ministro del tesoro.

Art. 2.

1. Entro novanta giorni dalla nomina, l'amministratore, nominato ai sensi dell'articolo 1, provvede alla ricostituzione degli organi consultivi disciolti, nonchè alla predisposizione di un piano triennale di riassetto economico-finanziario dell'ente, sentiti i predetti organi consultivi. Il piano è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Gli organi ricostituiti cessano insieme all'amministratore unico.

Art. 3.

1. La quota di finanziamento, pari al 15 per cento, da attribuire alla ricerca scientifica fondamentale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 maggio 1988, n. 186, è determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legge n. 186 del 1988, non ancora pienamente attuati. L'amministratore straordinario avvia le procedure concorsuali per il completamento della pianta organica.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede al rinnovo dei componenti il collegio dei revisori dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 30 maggio 1988, n. 186. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sugli atti dell'amministratore straordinario di cui al comma 3 del presente articolo, fatte salve le competenze attribuite alla Corte dei conti dalla legislazione vigente. I componenti del collegio dei revisori dei conti cessano dalla carica contestualmente all'amministratore straordinario.

Art. 2.

1. L'amministratore straordinario di cui all'articolo 1 assicura al Governo la collaborazione tecnica per rinegoziare il contributo italiano all'Agenzia spaziale europea (ESA) per i programmi opzionali, rivede i programmi nazionali e quelli di collaborazione internazionale e predispone, entro centottanta giorni dalla nomina, un piano di riassetto economico-finanziario dell'ASI che consenta di rivedere i programmi già avviati del piano spaziale 1990-1994. Il piano è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, ed è trasmesso alle Camere.

Art. 3.

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina una commissione composta da nove esperti qualificati, di cui cinque scelti, sentito il Consi-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

e tecnologica, sentito il parere dell'amministratore unico e di una commissione, nominata dal medesimo Ministro, di cinque esperti altamente qualificati, tre dei quali provenienti dal settore della ricerca scientifica e due, rispettivamente, dai settori delle discipline giuridico-economiche e dell'industria e della tecnologia avanzata. Il decreto è adottato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina una commissione di verifica, composta da cinque esperti di chiara fama nel settore della ricerca scientifica e dell'economia aziendale, sull'attività svolta dall'ASI dal momento della sua costituzione fino al 31 maggio 1994.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

glio nazionale della scienza e della tecnologia, nel settore della ricerca scientifica, due nel settore delle tecnologie industriali e due nel settore delle discipline economico-giuridiche. Tale commissione sostituisce a tutti gli effetti gli organi consultivi sciolti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, ed ha altresì il compito di esprimere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica un parere relativo alla quota del finanziamento da attribuire alla ricerca scientifica fondamentale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 maggio 1988, n. 186. Tale quota è determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'approvazione della legge di riforma dell'ASI e comunque non oltre la cessazione dalla carica dell'amministratore straordinario di cui all'articolo 1, ai programmi di ricerca scientifica fondamentale proposti dalla commissione di cui al comma 1 del presente articolo è destinato un finanziamento per un ammontare comunque non inferiore a 60 miliardi di lire.

Art. 4.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina una commissione composta da cinque esperti di chiara fama nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, dell'economia industriale e della gestione aziendale, che non abbiano fatto parte degli organi dell'ASI, con il compito di condurre un esame critico dell'attività spaziale nazionale, con particolare riguardo al periodo compreso tra la data di costituzione dell'ASI e la data di entrata in vigore della presente legge al fine di acquisire gli elementi conoscitivi

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Sull'esito della verifica di cui al comma 1 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta una relazione al Parlamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. Ferme le disposizioni previste dalla legge 30 maggio 1988, n. 186, a decorrere dal 1° gennaio 1995, il contributo italiano per la partecipazione ai programmi dell'Agenzia spaziale europea (ESA), già compreso nel contributo dello Stato a favore dell'ASI, determinato dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, è iscritto su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e di valutazione necessari per riorganizzare gli strumenti di governo del settore spaziale con priorità per l'ASI, per elaborare il nuovo piano spaziale nazionale anche secondo un criterio di riequilibrio tra i programmi di partecipazione all'ESA e i programmi nazionali, e per definire il ruolo dell'Italia in campo spaziale nel contesto internazionale, ed in particolare europeo.

2. Sull'esito dell'esame di cui al comma 1 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta una relazione al Parlamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. Ferme restando le disposizioni della legge 30 maggio 1988, n. 186, e sulla base di quanto stabilito nella deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 30 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1991, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il contributo italiano all'ASI per la gestione delle attività spaziali, già iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è suddiviso in due distinti capitoli di bilancio: il primo destinato ai programmi nazionali e bilaterali, il secondo destinato ai programmi di collaborazione dell'ESA. Entrambi gli stanziamenti, che insieme concorrono al finanziamento del piano spaziale nazionale, sono determinati dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. La gestione dei due stanziamenti resta demandata all'ASI.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Gli oneri relativi al funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 3 e 4 sono a carico del bilancio dell'ASI e **non possono superare i limiti delle disponibilità derivanti dai risparmi conseguenti alla soppressione degli organi amministrativi di cui all'articolo 1, comma 2.**

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. **Le spese per il funzionamento delle commissioni previste dalla presente legge sono a carico del bilancio dell'ASI.**

3. *Identico.*

Soppresso.